STATUTO

Aggiornato con le modificazioni approvate dall'Assemblea dei Membri effettivi il 26 gennaio 2023

I. SCOPO, NATURA, PATRIMONIO E COMPOSIZIONE

Art. 1

1.1. L'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere ha per scopo lo sviluppo degli studi, della ricerca scientifica di base e applicata, la tutela e la valorizzazione del proprio patrimonio archivistico e librario. A tal fine:

(a) promuove il pensiero critico e il metodo interdisciplinare;
(b) promuove la formazione di commissioni e gruppi di studio, aperti anche a contributi esterni;
(c) organizza corsi, anche a fini formativi, manifestazioni e discussioni scientifiche;
(d) istituisce e assegna premi e borse di studio;
(e) mette a disposizione degli studiosi conoscenze, fonti e strumenti di studio;
(f) contribuisce alla gestione di fondazioni o altre persone giuridiche della cui amministrazione sia partecipe;
(g) coopera con le istituzioni scientifiche italiane e straniere che perseguano le stesse finalità.

1.2. L'Istituto è un'associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, sede storica in Milano, Palazzo Brera, via Brera n. 28, e sede legale in Milano, Palazzo Landriani, via Borgonuovo n. 25.

1.3. L'Istituto non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, che reinveste o utilizza per i propri scopi istituzionali. Può succedere e ricevere donazioni. Può altresì costituire e partecipare a vario titolo ad associazioni,

Rendiconti 159.1/2026, ISSNe 3103-9243, Doi 10.3280/rndoa2026oa23997

Copyright © FrancoAngeli.
This work is released under Creative Commons Attribution Non-Commercial – No Derivatives License.
For terms and conditions of usage please see: http://creativecommons.org.

fondazioni o altre persone giuridiche italiane e straniere aventi scopo eguale, analogo o complementare al proprio.

1.4. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni mobili, immobili e immateriali di cui sia titolare, nonché da liberalità, contributi, lasciti e da ogni altro bene espressamente destinato a patrimonio con delibera del Comitato di Presidenza.

1.5. Le risorse per la gestione dell'attività dell'Istituto sono costituite da contributi, donazioni, lasciti, quote associative, redditi del proprio patrimonio e qualsiasi altro bene non destinato espressamente a patrimonio.

Art. 2

2.1. L'Istituto si compone di due Classi:

- Classe di Scienze matematiche e naturali;
- Classe di Scienze morali.

2.2. L'appartenenza alle Classi è stabilita in relazione agli apporti degli interessati agli studi e alla ricerca, indipendentemente dai ruoli ricoperti nelle università o nelle istituzioni secondo le classificazioni accademiche.

Art. 3

3.1. Ciascuna Classe comprende le seguenti categorie:

- Membri effettivi;
- Soci corrispondenti residenti in Lombardia;
- Soci corrispondenti non residenti in Lombardia;
- Membri stranieri;
- Soci onorari.

Ciascuna categoria comprende il numero massimo di partecipanti di cui all'art. 4.

3.2. Le Sezioni di ciascuna Classe, di cui all'art. 4, devono riservare un terzo di posti vacanti per Soci corrispondenti a studiosi di età inferiore ai 60 anni, secondo una programmazione pluriennale.

Copyright © FrancoAngeli.
This work is released under Creative Commons Attribution Non-Commercial – No Derivatives License.
For terms and conditions of usage please see: http://creativecommons.org.

3.3. La qualità di Membro effettivo, di Socio corrispondente, di Membro straniero si acquisisce a seguito di delibera motivata dell'Assemblea sulla base della produzione scientifica dei candidati e del contributo originale da loro offerto ai propri settori di studi. I candidati non devono superare di norma i 75 anni (a eccezione dei candidati a Membro straniero). I candidati alla nomina a Membro effettivo devono risiedere in Lombardia.

3.4. La qualità di Membro effettivo e di Socio corrispondente, oltre che per causa di morte o per dimissioni, si perde, previo accertamento e delibera motivata da parte dell'Assemblea su proposta del Comitato di Presidenza, per violazione delle norme statutarie o regolamentari o delle delibere degli organi sociali. I Membri o i Soci che risultino assenti ingiustificati alle attività dell'Istituto per un triennio perdono tale qualità con i relativi diritti, pur mantenendo il titolo di "già Membro" o "già Socio".

3.5. I Soci onorari sono scelti tra personalità eminenti di età non inferiore ai 75 anni, nel numero massimo di quindici. Essi sono nominati dall'Assemblea, secondo le procedure di cui all'art. 17. Possono essere designati Soci onorari in soprannumero, di norma su loro richiesta, anche quei Membri effettivi e Soci che per comprovate ragioni personali o di ruolo non possono frequentare l'Istituto. In tal caso si determina la vacanza del loro posto nella categoria di appartenenza. Sulle nomine dei Soci onorari si esprime l'Assemblea su proposta del Comitato di Presidenza o almeno della metà dei Membri effettivi.

3.6. In ogni caso di cessazione per qualsiasi causa di un Membro effettivo, di un Socio corrispondente e di un Membro straniero, l'Assemblea provvede alla sostituzione nel rispetto dei massimali di cui all'art. 4.

II. Organizzazione delle Classi e delle Sezioni

Art. 4

4.1. La Classe di Scienze matematiche e naturali comprende 70 Membri effettivi, 70 Soci corrispondenti residenti, 60 Soci corrispondenti non residenti e 45 Membri stranieri. Essa è ripartita in sei Sezioni.

Copyright © FrancoAngeli.
This work is released under Creative Commons Attribution Non-Commercial – No Derivatives License.
For terms and conditions of usage please see: http://creativecommons.org.

Tab. 1 – *Ripartizione della Classe di Scienze matematiche e naturali*

	M.e. res.	*S.c. res.*	*S.c. non res.*	*M.s.*
1. Scienze matematiche	12	12	12	9
2. Chimica	9	9	6	4
3. Fisica	9	9	6	5
4. Ingegneria e Architettura	12	12	12	9
5. Scienze naturali	14	14	12	9
6. Medicina	14	14	12	9
	70	70	60	45

4.2. La Classe di Scienze morali comprende 60 Membri effettivi, 60 Soci corrispondenti residenti, 60 Soci corrispondenti non residenti e 44 Membri stranieri. Essa è ripartita in tre Sezioni.

Tab. 2 – *Ripartizione della Classe di Scienze morali*

	M.e. res.	*S.c. res.*	*S.c. non res.*	*M.s.*
1. Filologia e Linguistica	18	18	18	13
2. Scienze storiche e filosofiche	18	18	18	13
3. Scienze economiche, giuridiche, politiche e sociologiche	24	24	24	18
	60	60	60	44

4.3. Ciascuna Sezione designa almeno un incaricato con il compito, in coordinamento con il Comitato di Presidenza, di stimolare e coordinare la partecipazione dei propri Membri effettivi e Soci corrispondenti alle attività dell'Istituto. La durata di tale incarico corrisponde al mandato del Presidente, con possibilità di una rielezione.

Copyright © FrancoAngeli.
This work is released under Creative Commons Attribution Non-Commercial – No Derivatives License.
For terms and conditions of usage please see: http://creativecommons.org.

III. Membri effettivi e Soci corrispondenti

Art. 5

5.1. I Membri effettivi delle due Classi compongono congiuntamente l'Assemblea dell'Istituto. Essi hanno diritto al voto e godono dell'elettorato attivo o passivo.

5.2. I Membri effettivi non più residenti in Lombardia, i Soci corrispondenti, i Membri stranieri e i Soci onorari non hanno diritto di voto, ma possono partecipare alle Adunanze e alle altre attività dell'Istituto con i diritti sanciti nel presente Statuto.

5.3. Il Membro effettivo che cessa di risiedere in Lombardia assume la qualifica di Membro effettivo non residente e determina la vacanza del relativo posto nell'organico. La riacquistata residenza in Lombardia determina il riacquisto della qualità precedentemente rivestita. Il Membro effettivo che riacquista la qualità di residente è ammesso in soprannumero rispetto ai posti di Membro effettivo residente assegnati alla Sezione cui appartiene, qualora questi siano già tutti coperti. In tal caso, il posto in soprannumero è riassorbito al determinarsi della prima vacanza nella Sezione di appartenenza.

Art. 6

6.1. Si possono ricoprire i posti vacanti di ciascuna Sezione in un numero non superiore a due per anno per ciascuna categoria.

6.2. La Classe può proporre che si proceda alla elezione di Membri effettivi in soprannumero rispetto ai posti a essa assegnati, nel rispetto della seguente distribuzione fra Sezioni:

- Classe di Scienze matematiche e naturali: 2 posti per ciascuna Sezione;
- Classe di Scienze morali: tre posti per ciascuna delle Sezioni 1 e 2, e 4 posti per la Sezione 3.

6.3. Si possono coprire i posti in soprannumero, all'interno di una singola Sezione, in misura non superiore a 2 per ciascun anno.

6.4. Il posto in soprannumero è riassorbito al determinarsi della prima vacanza nella Sezione di appartenenza.

Copyright © FrancoAngeli.
This work is released under Creative Commons Attribution Non-Commercial – No Derivatives License.
For terms and conditions of usage please see: http://creativecommons.org.

6.5. La Classe di Scienze matematiche e naturali può raggiungere un numero massimo di 82 Membri effettivi e la Classe di Scienze morali il numero massimo di 70 Membri effettivi.

6.6. In totale i Membri effettivi non possono superare complessivamente il numero di 152.

6.7. I Membri effettivi sono scelti di regola fra i Soci corrispondenti residenti.

Art. 7

7.1. Il Socio corrispondente residente che cessa di risiedere in Lombardia è trasferito, anche in soprannumero, nella categoria dei Soci corrispondenti non residenti. Il passaggio di categoria determina la vacanza del relativo posto nell'organico dei Soci corrispondenti residenti.

7.2. Al trasferimento inverso nella categoria dei Soci corrispondenti residenti si procede quando un Socio corrispondente non residente acquista o riacquista la residenza in Lombardia. Il passaggio di categoria avviene anche in soprannumero e determina la vacanza del posto lasciato libero.

7.3. I posti in soprannumero creati dai trasferimenti dall'una all'altra delle categorie dei Soci corrispondenti sono riassorbiti al verificarsi delle prime vacanze nell'organico.

IV. Organi

Art. 8

8.1. Gli organi dell'Istituto sono:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Comitato di Presidenza;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

8.2. Essi possono riunirsi anche da remoto a mezzo di video o telecomunicazione e possono deliberare anche con votazione elettronica, purché sia assicurata la parità informativa.

Copyright © FrancoAngeli.
This work is released under Creative Commons Attribution Non-Commercial – No Derivatives License.
For terms and conditions of usage please see: http://creativecommons.org.

Art. 9

9.1. L'Assemblea:

- stabilisce i programmi e gli indirizzi generali di attività dell'Istituto;
- nomina il Presidente, il Vicepresidente e il Comitato di Presidenza;
- nomina il Collegio dei Revisori dei conti e il suo Presidente;
- delibera sull'ammissione e sulla perdita della qualità di Membro effettivo, di Socio corrispondente, di Membro straniero e di Socio onorario;
- approva il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, rispettivamente entro il mese di dicembre ed entro il mese di maggio di ogni anno;
- delibera sulle modifiche statutarie e sulle eventuali fusioni con altri enti;
- autorizza il compimento di atti di straordinaria amministrazione e gli atti o categorie di atti per i quali il Comitato di Presidenza abbia chiesto l'autorizzazione assembleare;
- assume ogni altra delibera che non sia riservata ad altri organi o alle Adunanze di cui all'art.19.

9.2. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno. È convocata in forma scritta anche per posta elettronica, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito agli aventi diritto con almeno otto giorni di anticipo. L'avviso contiene anche la data di una seconda convocazione per l'ipotesi che per la data fissata non si raggiunga il *quorum* di cui al successivo punto 9.4.

9.3. Gli atti di straordinaria amministrazione sono di competenza dell'Assemblea che può delegare, per temi e per oggetti specifici, il Comitato di Presidenza, il quale riferisce alla prima Assemblea su quanto compiuto.

9.4. Ferme diverse disposizioni di legge e di Statuto, l'Assemblea delibera in prima convocazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto e in seconda convocazione a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 10

10.1. Organi direttivi dell'Istituto sono il Presidente e il Comitato di Presidenza. Il Comitato di Presidenza si compone del Presidente, del Vicepresidente e dei Segretari delle due Classi. Alle sue riunioni può essere invitato il Cancelliere con funzioni di Segretario verbalizzante.

Copyright © FrancoAngeli.
This work is released under Creative Commons Attribution Non-Commercial – No Derivatives License.
For terms and conditions of usage please see: http://creativecommons.org.

10.2. Il Presidente e i Membri del Comitato di Presidenza sono scelti tra i Membri effettivi.

10.3. Il Presidente, il Vicepresidente e i Segretari durano in carica tre anni e possono essere rieletti immediatamente solo una volta.

10.4. Il Comitato di Presidenza coadiuva il Presidente nel governo dell'Istituto secondo le norme dello Statuto e del Regolamento.

10.5. Le cariche di Presidente e di Vicepresidente non possono essere ricoperte contemporaneamente da Membri di una medesima Classe.

10.6. Se le cariche di Presidente e Vicepresidente si rendono vacanti durante il mandato, si fa luogo a elezione suppletiva alla carica rimasta vacante per il periodo che resta al completamento del mandato.

10.7. Non si fa luogo a elezione suppletiva se alla scadenza manca meno di un anno. In tal caso, se la carica vacante è quella di Presidente, le relative funzioni sono assunte dal Vicepresidente o, in mancanza, dal decano dei Membri effettivi.

10.8. Salvo il caso di rielezione, alla Presidenza e alla Vicepresidenza si alternano Membri appartenenti rispettivamente all'una e all'altra Classe.

10.9. I Segretari delle due Classi sono eletti ciascuno tra i Membri effettivi della rispettiva Classe di appartenenza.

Art. 11

11.1. Il Presidente rappresenta l'Istituto all'interno, dinanzi a terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni delle Assemblee, delle Adunanze e del Comitato di Presidenza. Quando sia impedito è supplito dal Vicepresidente.

11.2. Al Presidente spetta la gestione ordinaria dei fondi dell'Istituto nei limiti concordati con il Comitato di Presidenza.

11.3. In assenza del Presidente e del Vicepresidente le riunioni delle Assemblee, delle Adunanze e del Comitato di Presidenza sono presiedute dal Membro effettivo più anziano di nomina.

Copyright © FrancoAngeli.
This work is released under Creative Commons Attribution Non-Commercial – No Derivatives License.
For terms and conditions of usage please see: http://creativecommons.org.

Art. 12

12.1. Il Comitato di Presidenza provvede all'amministrazione dell'Istituto.

12.2. Su proposta del Presidente, il Comitato di Presidenza può, con scopi specifici, assegnare incarichi e nominare delegati, commissioni e consiglieri aggiunti, scelti tra i Membri effettivi e/o i Soci corrispondenti, per una durata non superiore al proprio mandato.

12.3. Il Comitato di Presidenza può altresì nominare, stabilendo la durata e la natura di tale funzione, un assistente del Comitato stesso, anche se non Membro o Socio dell'Istituto.

12.4. Il Comitato di Presidenza predispone il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo annuali, accompagnandoli con la relazione amministrativa e con la relazione del Collegio dei Revisori.

12.5. Il bilancio e il rendiconto sono approvati dall'Assemblea, in riunioni convocate ai sensi dell'art. 9, rispettivamente entro il mese di dicembre ed entro il mese di maggio.

Art. 13

13.1. Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre Revisori effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, che ne designa il Presidente.

13.2. Dei tre Revisori effettivi del Collegio, uno è designato dal Ministero di riferimento dell'Istituto o da altro Ministero competente.

13.3. I Revisori dei conti restano in carica tre anni e possono essere rieletti senza limitazioni di tempo.

13.4. I Revisori dei conti vigilano a che la gestione si svolga con l'osservanza delle norme di legge, statutarie e regolamentari. Esaminano il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, e ne riferiscono per iscritto. Intervengono alle riunioni convocate per l'approvazione dei bilanci.

Copyright © FrancoAngeli.
This work is released under Creative Commons Attribution Non-Commercial – No Derivatives License.
For terms and conditions of usage please see: http://creativecommons.org.

V. Elezione dei Membri, dei Soci e degli organi dell'Istituto

Art. 14

14.1. L'elezione dei Membri e dei Soci spetta all'Assemblea. Spetta altresì all'Assemblea l'elezione degli organi direttivi dell'Istituto, nonché l'elezione alle altre cariche e uffici per cui sia prevista la sua competenza.

14.2. L'elezione del Presidente, del Vicepresidente e dei nuovi Membri effettivi eletti dall'Assemblea riceve il riconoscimento con decreto del Ministero competente.

14.3. L'elezione dei Soci corrispondenti e dei Membri stranieri viene dal Presidente comunicata al Ministero competente.

Art. 15

15.1. Entro il mese di aprile di ogni anno, il Presidente comunica all'Assemblea l'eventuale vacanza nei posti di Membro effettivo, di Socio corrispondente, di Membro straniero e di Socio onorario. L'Assemblea delibera quindi sui posti da mettere a copertura.

15.2. Ciascun Membro effettivo può inviare alla Presidenza proposte motivate per la copertura dei posti vacanti di Membro effettivo della Classe cui appartiene, nonché per la copertura dei posti vacanti di Socio corrispondente e di Membro straniero relativi alla Sezione di appartenenza.

Art. 16

16.1. Tutte le proposte, con le relative motivazioni, sono comunicate dalla Presidenza a ciascun Membro effettivo.

16.2. Il Presidente convoca successivamente i Membri effettivi in riunione separata di ciascuna Classe. Ciascuna Classe esamina e discute le proposte relative a posti che la concernono e determina la rosa dei candidati da sottoporre al voto dell'Assemblea nel numero massimo di tre nomi per ogni posto vacante.

16.3. I nomi dei candidati designati dalle Classi sono comunicati, anche in modalità elettronica, ai Membri effettivi unitamente all'indicazione dei titoli rispettivi.

Copyright © FrancoAngeli.
This work is released under Creative Commons Attribution Non-Commercial – No Derivatives License.
For terms and conditions of usage please see: http://creativecommons.org.

Art. 17

17.1. I Membri effettivi di entrambe le Classi votano per i posti vacanti di Membro effettivo, di Socio corrispondente, di Membro straniero e di Socio onorario, nonché per l'elezione del Presidente e dei Membri del Comitato di Presidenza. Il voto può essere trasmesso anche con modalità elettronica. È sempre preservata la segretezza del voto.

Art. 18

18.1. Lo scrutinio dei voti comunque pervenuti ha luogo in una riunione dell'Assemblea dell'Istituto. Risulta eletto chi ha conseguito il voto della maggioranza assoluta dei Membri effettivi.

18.2. Le disposizioni del comma che precede si applicano pure alle elezioni all'interno delle Classi.

VI. Attività dell'Istituto

Art. 19

19.1. L'Istituto si riunisce in Adunanze, per la presentazione e la discussione di note e memorie scientifiche. Alle Adunanze concorrono tutti i Membri effettivi e i Soci delle varie categorie. Esse deliberano in merito alla pubblicazione dei contributi scientifici discussi con la maggioranza assoluta dei presenti.

19.2. Il Regolamento può stabilire, in casi particolari, che il voto sia riservato ai Membri effettivi.

19.3. Le Adunanze si distinguono in ordinarie e straordinarie.

19.4. Le Adunanze ordinarie sono aperte al pubblico, salvo diversa decisione del Comitato di Presidenza.

Art. 20

20.1. Le memorie e le note che si leggono o si presentano nelle Adunanze debbono contenere preferibilmente indagini originali e inedite.

Copyright © FrancoAngeli.
This work is released under Creative Commons Attribution Non-Commercial – No Derivatives License.
For terms and conditions of usage please see: http://creativecommons.org.

Art. 21

21.1. L'Istituto tiene ogni anno un'Adunanza solenne, aperta al pubblico, con la relazione del Presidente e la prolusione di un Membro o Socio dell'Istituto, salvo diversa proposta del Comitato di Presidenza, approvata dall'Assemblea. Nella stessa Adunanza vengono distribuiti i premi e le borse di studio aggiudicati dall'Istituto.

VII. Pubblicazioni, fondi, enti, fondazioni e premi

Art. 22

22.1. Le pubblicazioni ordinarie dell'Istituto formano, di norma, due raccolte: i «Rendiconti» e le Memorie. Fa parte dei «Rendiconti» anche la «Parte generale», che ha cadenza annuale.

Art. 23

23.1. Pubblicazioni speciali e straordinarie possono essere promosse e assunte dall'Istituto, o comparire sotto i suoi auspici. La deliberazione è assunta dal Comitato di Presidenza e comunicata all'Assemblea.

Art. 24

24.1. L'Istituto può istituire rapporti di collaborazione con fondazioni o enti o altre persone giuridiche. La decisione di istituire tali rapporti, in quanto di competenza dell'Istituto, spetta all'Assemblea su proposta del Comitato di Presidenza.

24.2. L'Istituto può acquisire fondi, anche provenienti da successioni, donazioni e devoluzioni. La delibera di accettazione e di istituzione di un fondo spetta all'Assemblea, su proposta del Comitato di Presidenza, che deve valutare, oltre al valore scientifico, anche la sostenibilità di acquisizione, ed è subordinata alla regolarità del titolo di proprietà da parte dell'Istituto.

24.3. I fondi hanno lo scopo di contribuire al perseguimento dei fini dell'Istituto anche con premi, borse di studio e contributi a studiosi.

Art. 25

25.1. Per sostenere il conseguimento dei fini dell'Istituto possono essere ammessi alla qualifica di "Enti associati sostenitori" fondazioni, enti o altre

Copyright © FrancoAngeli.
This work is released under Creative Commons Attribution Non-Commercial – No Derivatives License.
For terms and conditions of usage please see: http://creativecommons.org.

persone giuridiche che abbiano specifici requisiti e potestà precisati nel Regolamento, senza diritto di voto.

25.2. Le delibere di ammissione a Enti associati sostenitori spettano all'Assemblea su proposta del Comitato di Presidenza.

25.3. Le quote minime di sottoscrizione degli Enti associati sostenitori sono stabilite dal Comitato di Presidenza.

Art. 26

26.1. L'istituzione dei premi e delle borse di studio dell'Istituto è di competenza dell'Assemblea, che ne detta il Regolamento su proposta del Comitato di Presidenza.

26.2. L'Istituto potrà conferire anche borse e premi di fondazioni e di enti a esso collegati da rapporti di collaborazione.

Art. 27

27.1. Le commissioni per il giudizio sull'assegnazione dei premi e delle borse di studio sono designate dall'Assemblea su proposta del Presidente.

27.2. All'Assemblea spetta di valutare le proposte e le relazioni delle commissioni e di deliberare in via definitiva.

VIII. Dipendenti e collaboratori

Art. 28

28.1. Il Comitato di Presidenza decide in merito all'assunzione di dipendenti, al conferimento di incarichi libero-professionali, alle condizioni normative ed economiche spettanti agli interessati, nonché alla risoluzione dei relativi rapporti, secondo le leggi vigenti in materia di lavoro privato e i contratti collettivi applicabili. La gestione di tali rapporti spetta al Presidente o ad altra persona da questi delegata, in accordo con il Comitato di Presidenza.

28.2. L'Assemblea può nominare, su proposta del Comitato di Presidenza, un Cancelliere con funzioni di Direttore dell'Istituto. Al Cancelliere può essere delegata dal Presidente la direzione del personale dipendente e dei collaboratori, per quanto concerne la gestione ordinaria dei relativi rapporti.

Copyright © FrancoAngeli.
This work is released under Creative Commons Attribution Non-Commercial – No Derivatives License.
For terms and conditions of usage please see: http://creativecommons.org.

IX. Revisione dello Statuto e Regolamento di attuazione

Art. 29

29.1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate su proposta del Comitato di Presidenza o di almeno un terzo dell'Assemblea.

29.2. La proposta di modifica è sottoposta all'Assemblea e risulta approvata col voto favorevole dei tre quinti degli aventi diritto. La votazione può essere espletata in presenza anche con delega, per corrispondenza o per via telematica. Ogni avente diritto al voto può recare non più di tre deleghe. Tutte le forme di votazione concorrono al numero richiesto.

29.3. Ove in Assemblea non siano presenti i tre quinti dei Membri la proposta è approvata se votano a favore, anche con delega, almeno tre quinti dei Membri.

29.4. Le modificazioni dello Statuto ovvero l'approvazione di un nuovo Statuto sono sottoposte al Prefetto di Milano e, se necessario, nell'ambito delle disposizioni di legge, al Ministero competente.

Art. 30

30.1. Il Regolamento per l'attuazione dello Statuto, così come le sue modificazioni, è deliberato dall'Assemblea, su proposta del Comitato di Presidenza.

X. Scioglimento dell'Istituto

Art. 31

31.1. Lo scioglimento dell'Istituto è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto al voto e con le modalità di votazione di cui all'art. 18.

31.2. L'Assemblea decide in merito alla devoluzione del patrimonio dell'Istituto.

Copyright © FrancoAngeli.
This work is released under Creative Commons Attribution Non-Commercial – No Derivatives License.
For terms and conditions of usage please see: http://creativecommons.org.

XI. Norma transitoria

Le disposizioni sul limite di età per l'ammissione, di cui all'art. 3.3. non si applicano ai Soci corrispondenti già appartenenti all'Istituto al momento di entrata in vigore del presente Statuto.

Copyright © FrancoAngeli.
This work is released under Creative Commons Attribution Non-Commercial – No Derivatives License.
For terms and conditions of usage please see: http://creativecommons.org.